

Il peggiore accordo siglato, ed il peggiore in assoluto per il CFVA

IPOTESI SIGLATA IL 23 dicembre 2010

Da: CO.RA.N. – Cisl – Uil- Cgil - Saf

Accordo quadro sull'utilizzo delle economie e sulla gestione dei sistemi di premialità

Art. 1

Le risorse di cui all'art. 1, comma 2, del Disegno di Legge Regionale n. 232/2010 verranno ripartite, nel caso di approvazione del Disegno di Legge medesimo in Legge Regionale, tra i fondi relativi alle progressioni professionali delle diverse Amministrazioni del Comparto Regionale di cui al C.C.R.L. del 10 novembre 2009 costituenti sede di contrattazione integrativa, con finalità perequative e per consentire una percentuale di transito omogenea nell'applicazione dell'istituto per l'anno 2010.

Art. 2

Per la stessa destinazione sono utilizzate le risorse costituenti economie relative ai fondi per le progressioni professionali impegnate a bilancio per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 3

Tale applicazione si realizza con la formazione di due gruppi di graduatorie, di cui: il primo gruppo comprende i dipendenti in servizio al 31.12.2009, aventi titolo a concorrere a tale data ai sensi dell'art. 1, comma 3, del C.C.R.L. del 10 novembre 2009 e di eventuali successive leggi regionali; il secondo gruppo comprende i dipendenti individuati, ai sensi del predetto art. 1, comma 3, dalle diverse amministrazioni del Comparto Regionale di cui al citato C.C.R.L. del 10 novembre 2009, in sede di contrattazione integrativa.

Art. 4

Le graduatorie di cui alla precedente art. 3 sono formate dalle diverse Amministrazioni del Comparto Regionale sulla base dell'accordo vigente in materia di progressioni professionali contenuto nel C.C.R.L. del 10 novembre 2009.

Art. 5

A decorrere dal corrente anno 2010 tutte le economie, che si producono a seguito dell'applicazione di istituti economici a valere sul fondo per le progressioni professionali del personale dipendente, andranno ad incrementare, del valore corrispondente, il fondo medesimo dell'anno successivo e saranno destinate sulla base degli accordi che verranno raggiunti in sede di contrattazione integrativa.

Art. 6

Le diverse amministrazioni del Comparto Regionale di cui al C.C.R.L. del 10 novembre 2009 dovranno formare le graduatorie di competenza per l'applicazione delle progressioni professionali, di cui al presente accordo, entro il 30 aprile 2011.

Decorso detto termine la materia sarà trasferita alla competenza del tavolo di contrattazione collettiva regionale.

Art. 7

Nell'ipotesi in cui non venissero destinate ulteriori risorse dal Disegno di Legge Regionale n. 232/2010 di cui all'art. 1, le risorse rinvenienti dalle economie di gestione dei fondi per le progressioni professionali del personale dipendente, previste dal precedente art. 2, verranno destinate ai fondi per la retribuzione di rendimento ed utilizzate in tal senso.

Art.1: superfluo, e la frase "per consentire una percentuale di transito omogenea nell'applicazione dell'istituto per l'anno 2010", penalizza le contrattazioni decentrate che avevano una risorsa finanziaria appena migliore: in particolare il CFVA;

Art.2: penalizza il personale che sarebbe transitato negli anni considerati, togliendo loro gli arretrati senza peraltro avere altro positivo tornaconto; la frase "per consentire una percentuale di transito omogenea nell'applicazione dell'istituto per l'anno 2010", penalizza le contrattazioni decentrate che avevano una risorsa finanziaria appena migliore: in particolare il CFVA;

Art.3: come per l'art.2, penalizza il personale che sarebbe transitato negli anni considerati, togliendo loro gli arretrati senza peraltro avere altro positivo tornaconto;

Art.4: semplicemente "superfluo";

Art.5: semplicemente "superfluo";

Art.6: positivo perché individua una data ultima per realizzare le progressioni, ma non si capisce perché non debbano essere definite !!.

Art.7: di fatto vengono distolte le risorse destinate alle progressioni per essere utilizzate per la retribuzione di rendimento !!.